



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 - PROVINCIA DI VERONA - C.F. 0060116023- Stazione di Soggiorno Decr.
Min. 8 marzo 1927 - Tel. 045. 6589911 risp.aut. - MAIL: info@comunemalcesine.it -
PEC: protocollo@pec.comunemalcesine.it

OGGETTO: **relazione illustrativa** su ipotesi accordo integrativo.

Spett.
REVISORE UNICO
Dr. Matteo Ceschi
Via IV Ponte n. 27
37138 Verona
matteo.ceschi.vr@gmail.com
matteoceschi@odcecverona.it

Per la relativa certificazione, come previsto dall'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001, Le espongo la relazione illustrativa all'ipotesi di contratto integrativo di modifica del contratto integrativo giuridico del triennio 2019-2021 ed i riparto delle risorse.

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione preintesa	2.12.2020
Periodo temporale di vigenza giuridica	1.1.2019 – 31.12.2021: nelle more della rinegoziazione delle materie demandate alla contrattazione integrativa, il vigente contratto si applica fino alla ridefinizione di un nuovo contratto integrativo.
Periodo temporale di vigenza economica	1.1.2020 – 31.12.2021: nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto tra le diverse modalità di utilizzo, il vigente contratto si applica fino alla relativa ridefinizione.
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte pubblica :</p> <p>1 Segretario comunale – Presidente 2 Responsabile del servizio del personale – membro effettivo 3 Responsabile del servizio tecnico manutentivo – membro effettivo</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione :</p> <p>1 FLFP CGIL 2 CISL FPS 3 UIL FPL 4 CSA 6 RSU composta da 4 membri</p> <p>ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE</p> <p>1 CSA 2 RSU composta da 3 membri</p>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente amministrazione comunale
Materie trattate dal contratto integrativo che modifica e integra il contratto integrativo decentrato 19.12.2019, giuridicamente valido per il triennio 2019-2021, cui si rimanda	<p>Modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate – criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse:</p> <ol style="list-style-type: none"> art. 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21.5.2018 (criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa decentrata) art. 7, comma 4, lettera d), del CCNL 21.5.2018 (individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro) art. 7, comma 4, lettera e), del CCNL 21.5.2018 (individuazione delle misure dell'indennità di servizi esterno)

Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	In data odierna è stata acquisita l'allegata certificazione dell'Organo di controllo interno, senza rilievi
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione giuntale n. 136 del 31.12.2019, è stato approvato il PEG/piano performance del triennio 2020-2022, mentre il PEG/piano performance 2021-2023 verrà approvato in una prossima riunione della Giunta comunale.
	E' stato adottato il programma triennale 2018-2020 per la trasparenza e l'integrità, già previsto dall'art. 10 D.Lgs. 33/2013: deliberazione Giunta comunale n. 9 del 30.1.2018, confermato con deliberazione giuntale n. 9 del 31.1.2019
	Per quanto di competenza, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione già previsto dal comma 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 (ora artt. 17, 20 e 21 del D.Lgs. 33/2013)
	Con deliberazione n. 59 del 16.7.2020 la Giunta comunale ha approvato la relazione 30.6.2020 sulla performance 2019, validata dal nucleo di valutazione con verbale 20.7.2020
	Questa amministrazione non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 267.2000 (art. 67, comma 6, del CCNL 21.5.2018)
Eventuali osservazioni	

Illustrazione dell'articolato del contratto

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Allegato A - Costituzione del fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.

Lo stanziamento del fondo delle risorse variabili è stato autorizzato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 112 del 26.11.2020.

Il fondo 2020 delle risorse decentrate risulta costituito con determinazione n. 566 del 9.12.2020, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale della amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016).

Per l'anno 2020 il limite massimo delle risorse ex art. 33, comma 2, del DL 34/2019 (fondo risorse decentrate e risorse per remunerare incarichi di PP.OO.), non è stato adeguato in quanto non ne ricorrono le condizioni.

Relativamente al fondo risorse decentrate 2020 risultano stanziato risorse soggette a limite pari ad **€ 200.910,58** (limite massimo ex art. 23 comma 2 Dgs. 75/2017 = € 229.689,89) mentre per quanto riguarda le risorse destinate alle PP.OO., risultano a bilancio **€ 74.886,83** (limite massimo ex art. 23 comma 2 Dgs. 75/2017 = € 87.798,26)

Al fondo soggetto a limite pari ad **euro 200.910,58**, si aggiungono le seguenti ulteriori risorse non soggette al predetto limite:

- la risorsa stabile di **euro 3.525,73** (differenziali PEO), calcolata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21.5.2018;
- la risorsa stabile di **euro 4.270,93** ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), CCNL 21.5.2018;
- le risorse variabile di **euro 3.012,50** (maggiori incassi TARI e imposte proprie) e di **euro**

18.679,14 (funzioni tecniche) calcolate ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21.5.2018;

- la risorsa variabile di **euro 9.339,32** di cui all'art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL 21.5.2018.

Il fondo complessivo delle risorse decentrate 2019 ammonta quindi ad **euro 239.738,20**.

Art. 1 – Oggetto e Durata

Il contratto integrativo 19.12.2019 ha durata giuridica triennale – anni 2019/2020/2021. La modifica-integrazione del contratto integrativo 19.12.2019, verte su due articoli ed estende al biennio 2020-2021 i criteri di riparto delle risorse. Nelle more della rinegoziazione dopo il triennio 2019-2021, si applicano i criteri già approvati.

Le parti confermano l'integrazione della parte variabile del fondo in misura pari al 1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, come indicato dall'art. 67, comma 4, del CCNL 21.5.2018.

Per l'anno 2020 il fondo è utilizzato prioritariamente per finanziare gli istituti economici stabili, ammontanti a complessivi euro 105.026,69 mentre la restante quota di euro 134.711,51 viene ripartita dal contratto decentrato.

Art. 2 – modifica e integrazione artt. 8 e 10 del contratto integrativo decentrato 19.12.2019

L'art. 8 sull'indennità condizioni lavoro prevista dall'art. 70 bis del CCNL 21.5.2018, viene integrato con il riconoscimento di un'indennità legata al disagio a favore del personale che partecipi, fuori dall'orario ordinario di lavoro, agli eventi organizzati o patrocinati dall'amministrazione. Per l'anno 2020 è confermato il riparto della somma annua di **euro 500,00** per le condizioni lavoro sub art. 70 bis, comma 1, lettera a) e la somma annua di **euro 1.500,00** per quelle sub art. 70 bis, comma 1, lettera c), mentre, per l'anno 2021, la predetta spesa viene aumentata di euro 800,00, specificatamente destinata a remunerare il disagio lavorativo del personale che partecipi a eventi extra orario di lavoro.

L'art. 10 sull'indennità di servizio esterno del personale di polizia locale prevista dall'art. 56 quinquies del CCNL 21.5.2018, viene aumentata da euro 2,00 a euro 4,00. Per l'anno 2020 è confermato il riparto della somma annua di **euro 3.000,00**, mentre, per l'anno 2021, la predetta spesa viene aumentata di ulteriori **euro 3.000,00**.

Art. 3 – precisazioni riguardo all'applicazione per gli anni 2020 e 2021 degli artt. 13 e 14, comma 1, del contratto integrativo decentrato 19.12.2018

Riguardo all'art. 13 sulle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati di personale, viene precisato l'utilizzo delle seguenti risorse variabili ex 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21.5.2018 :

- anno 2020 - euro 18.679,14, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, per compensare le funzioni tecniche svolte dal personale, mentre, per l'anno 2021, saranno eventualmente indicate le somme autorizzate dalla Giunta comunale;
- anno 2020 - euro € 3.012,50, al netto di oneri riflessi e IRAP a carico dell'amministrazione da destinare agli specifici beneficiari dei compensi di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, mentre, per l'anno 2021, saranno eventualmente indicate le somme autorizzate dalla Giunta comunale;
- anno 2020 non viene ripartita alcuna somma per remunerare le prestazioni del personale dipendente connesse allo svolgimento di indagini periodiche e censimenti permanenti finanziata con gli introiti ISTAT come previsto dall'art. 70 ter del CCNL 21.5.2018, mentre, per l'anno 2021, saranno indicate le somme eventualmente previste dallo Stato e autorizzate dalla Giunta comunale.

Riguardo all'art. 14 sui premi destinati alla performance, viene precisata, per l'anno 2020, la riduzione da euro 5.500,00 ad euro 4.407,00 della somma destinata al personale che presta assistenza per lo svolgimento di matrimoni presso gli edifici di interesse storico ed artistico del Comune, con riserva di ripristinare lo stanziamento di euro 5.500,00 nell'anno 2021, laddove la Giunta procedesse a stanziare risorse pari o superiori ad euro 5.500,00.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse anno 2020

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

risorse stabili soggette al vincolo ex art. 33, comma 1, del DL 34/2019		193.978,00
risorse stabili non soggette al vincolo ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2018		7.796,66
risorse variabili soggette al vincolo ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017		16.485,05
risorse variabili non soggette al vincolo ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2018		31.030,96
decurtazioni del fondo		-9.552,97
Totale fondo risorse accessorie		239.737,70
somme non contrattate ed a destinazione vincolata		
a)	fondo risorse stabili	192.221,69
b)	Art. 68, comma 1 e art. 16, comma 4, CCNL 215/2018 - oneri progressioni economiche orizzontali	83.620,00
c)	Art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.12.2004 e art. 68, comma 1 CCNL 215/2018 - quota ind. Comparto a carico fondo	20.600,00
d)	Art. 6 del ccnl 5.10.2001 (incremento ind. pers. educativo) e art. 68, comma 1 CCNL 215/2018	511,29
e)	Art. 19 CCNL 14.10.1999 riclassificazione personale di vigilanza	295,40
f)	totale utilizzo somme non contrattate (b + c + d + e)	105.026,69
g)	residuo risorse stabili (a - f)	87.195,00
h)	risorse variabili	47.516,01
i)	riduzione risorse accessorie ai sensi art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 (contenimento entro limiti stanziamento 2016)	0,00
totale complessivo risorse disponibili (g + h - i)		134.711,01
riparto restanti risorse		
art. 23 ccnl 215/2018	indennità di turno	15.000,00
art. 24 ccnl 14.9.2000	maggiorazioni per orario festivo/notturno	3.000,00
art. 70 bis ccnl 215/2018	indennità condizione lavoro per maneggio valori	1.500,00
art. 70 bis ccnl 215/2018	indennità condizione lavoro per attività disagiate	500,00
art. 70 quinquies ccnl 215/2019	indennità per specifiche responsabilità	8.500,00
art. 68 comma 2 lettera g), ccnl 215/2018	compensi previsti da disposizioni di legge e correlati all'utilizzo risorse ex art. 67 comma 3 lett. c, ccnl 215/2018 (ISTAT e maggiori introiti TARI e imposta propria)	21.691,64
art. 68 comma 2 lettera b), ccnl 215/2018	bonus performance per celebrazione matrimoni civili presso edifici interesse storico e artistico	4.407,00
art. 68 comma 2 lettera f), ccnl 215/2018	indennità funzione e servizio esterno	3.600,00
comma 2 lett. a)	bonus performance	76.512,37

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Si conferma che le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi da ultimo modificato con deliberazione giunta n. 64 del 21.6.2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 74 del 25.5.2017, che ha dato attuazione ai principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili ai sensi del D.Lgs. 150/2009 sull'ottimizzazione delle produttività e sull'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

A decorrere dal 1.1.2021, il contratto integrativo decentrato 19.12.2019 prevede l'utilizzo della somma di **euro 7.000,00** per le nuove progressioni economiche da conferire in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione ai risultati della performance individuale del personale che vi concorra.

Per le nuove PEO si applicano le indicazioni di cui alla circolare MEF 16.5.2019, n. 15.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo rispetto agli strumenti di programmazione gestionale adottati dall'amministrazione in coerenza con i principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance di cui al titolo II del D.Lgs. 150/2009, sono desumibili dal PEG 20209, approvato con deliberazione giunta n. 136 del 31.12.2019, in particolare, attengono al perseguimento degli obiettivi generali, di mantenimento e miglioramento, di sviluppo e degli obiettivi strategici e intersettoriali, ivi dettagliatamente elencati.

Il contratto integrativo in commento indica il perseguimento dei seguenti, specifici obiettivi :

- implementazione e celebrazione matrimoni tra cittadini non residenti (in particolare cittadini stranieri) presso gli edifici comunali di interesse storico ed artistico che comportino l'introito di fondi da destinare in parte alla performance del personale ed in parte alle attività istituzionali dell'ente;
- perseguimento maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della TARI;
- realizzazione di lavori ed opere pubbliche mediante affidamento a personale interno di funzioni tecniche consistenti nell'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.

PRESO ATTO

Della sopra esposta relazione illustrativa all'ipotesi di modifica/integrazione del contratto integrativo 19.12.2019, per il triennio giuridico 2019-2021 e sulle modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2020 e 2021.

ATTESTA

- 1) La coerenza delle disposizioni contenute nel contratto integrativo in parola con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.
- 2) La sussistenza di nuove progressioni economiche orizzontali da conferire a decorrere dal

1.1.2020 nel rispetto del principio della selettività già utilizzata per le progressioni economiche finora attribuite e finanziate con il fondo della contrattazione integrativa e, per quanto riguarda i criteri integrativi ivi indicati, la coerenza di tali criteri con il principio della selettività delle progressioni economiche, stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009.

Visto

IL PRESIDENTE – SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giorgio Consolaro

IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTABILE
Rag. Ezio Pietro Chincarini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che risulta adeguato all'attuazione dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili ai sensi del decreto legislativo 150/2009 sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sull'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- che la spesa di personale rispetta i vincoli di bilancio e rientra nei parametri di virtuosità fissati dalle vigenti disposizioni;
 - che con deliberazione n. 43 del 26.5.2020, la Giunta comunale ha preso atto della compatibilità delle assunzioni a tempo indeterminato previste nel vigente piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione n. 132 del 5.12.2019, con le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, introdotte dal DM 17.3.2020;
 - che con lettera 25.5.2020 il revisore unico dei conti ha asseverato il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;
 - che con deliberazione n. 83 del 10.9.2020 la Giunta comunale, stante l'approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'anno 2019, intervenuta con deliberazione del Consiglio c.l.e. n. 17 del 26.6.2020, ha confermato il dispositivo della deliberazione giuntale n. 43/2020;
 - che l'amministrazione ha provveduto, nei termini indicati dall'art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, ad inoltrare telematicamente all'ARAN, entro 5 giorni dalla relativa sottoscrizione, l'ultimo contratto integrativo sottoscritto il 19.12.2019 e che risultano regolarmente pubblicati sul sito internet istituzionale i contratti integrativi decentrati vigenti con le relazioni tecnico-finanziarie e quelle illustrative, la certificazione del revisore dei conti e le schede informative collegate alla contrattazione integrativa comunicate annualmente con il conto del personale;
 - che il piano delle azioni positive in tema di pari opportunità uomo-donna per il triennio 2019-2021, è stato approvato con deliberazione giuntale n. 12 del 04.02.2019 e confermato per l'anno 2020 con deliberazione n. 136 del 31.12.2019;
 - che con deliberazione giuntale n. 9 del 30.1.2018 è stato approvato il programma triennale 2018/2020 per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del D.lgs. 33/2013, con deliberazione giuntale n. 9 del 31.1.2019 tale piano è stato confermato e che è stato assolto l'obbligo di pubblicazione ivi previsto;
 - con deliberazione giuntale n. n. 136 del 31.12.2019, è stato approvato il PEG-piano performance 2020.

Visto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 59 del 16.7.2020, ha approvato la relazione 30.6.2020 della performance 2019, validata dal nucleo di valutazione con verbale 20.7.2020.

Rilevato che dal 1° gennaio 2015, sono cessate le misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Visto che, lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo), disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, siano decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).

Atteso che, giusta deliberazione giuntale n. 105 del 12.11.2015 e con determinazione DG . 437 del 16.12.2015, la decurtazione a regime da applicare al fondo complessivo dell'anno 2015 e seguenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2015, è stata quantificata in **euro 3.552,97** e, quindi, che, nel fondo delle risorse stabili ex art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, dall'anno 2016, è consolidata tale decurtazione delle risorse, decurtazione peraltro certificata dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 16142 del 20.12.2016.

Considerato che a norma dell'articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208, dal 1.1.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente e che, con determinazione DG n. 530 del 16.12.2016, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2016 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208, senza l'applicazione di alcuna decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 16142 del 20.12.2016.

Visto che a norma dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Visto che a norma dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, convertito nella legge 28.6.2019, n. 58: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è adeguato in aumento o diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo contrattazione integrativa e del fondo per remunerare incarichi di PP.OO., prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018".

Visto il DM 17.3.2020, art. 1, comma 2, che fa decorrere dal 20.4.2020, l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e visto che nelle premesse del DM è specificato che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista la circolare UGM_FP 1374 del 13.5.2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri, pubblicata nella G.U. n. 226 del 11.9.2020, ove sono espressamente richiamate le premesse del DM 17.3.2020, per la parte che fa salvo il limite iniziale del trattamento economico accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, specificando che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del DL 34/2019;

Visto che il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, riguarda tutto il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale e che è, quindi, necessario includervi, oltre alla spesa del fondo delle risorse decentrate, delle risorse per remunerare le posizioni organizzative e del fondo per il lavoro straordinario, anche la spesa accessoria del segretario comunale (retribuzione di risultato ed eventuale maggiorazione retribuzione di posizione) e del personale ex art. 110 del TUEL (indennità aggiuntiva ex art. 110, comma 3, del TUEL):

Limite art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, retribuzione accessoria complessiva	anno 2016 e seguenti
fondo risorse decentrate soggette a limite	229.689,89
retribuzione di posizione e risultato area PP.OO.	87.798,26
risorse lavoro straordinario	11.944,18
ind. Aggiuntiva art. 110, comma 3, TUEL	18.291,20
retribuzione di risultato e maggiorazione retrib. posizione segretario c.le	5.915,75
LIMITE	353.639,28

Dato atto che il limite delle risorse accessorie degli anni 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020, come sopra quantificato, non viene superato sia per quanto riguarda lo stanziamento del fondo delle risorse decentrate, che per le risorse direttamente stanziati a bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, per la retribuzione accessoria del segretario comunale, per il lavoro straordinario e per l'indennità aggiuntiva del personale ex art. 110 del TUEL.

Precisato, riguardo al fondo risorse economiche decentrate dell'anno 2016, che erano escluse dal limite di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 le risorse ex art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1.4.1999, di € 2.283,56 (al netto di oneri riflessi ed IRAP a carico dell'ente), in quanto erogate ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006.

Precisato, riguardo al fondo risorse economiche decentrate dell'anno 2017, che erano escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 le economie di spesa anni precedenti ex art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, pari ad € 3.655,68.

Precisato, riguardo al fondo risorse economiche decentrate dell'anno 2018, che erano escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017:

- le risorse pari ad euro 1.284,59, che derivano dalla mancata, integrale utilizzazione della parte stabile del fondo, che sono trasferite nel fondo dell'anno successivo (parere ARAN 1830/2016). Tali risorse sono escluse dai limiti di contenimento del fondo come indicato dalla circolare n. 16/2012 della Ragioneria

generale dello Stato, in quanto non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di somme già certificate;

- gli incentivi per funzioni tecniche pari ad euro 11.926,65 (al netto oneri riflessi ed IRAP), come da deliberazione n. 6/2018, della sezione autonomie della Corte dei conti;
- i differenziali, pari ad euro 3.109,91, previsti dall'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21.5.2018 tra gli incrementi a regime che l'art. 64 riconosce alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. La dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.5.2018 li sottrae ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

Precisato, riguardo al fondo risorse economiche decentrate dell'anno 2019, che erano escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017:

- la risorsa variabile di **euro 2.049,47** (al netto di oneri riflessi ed IRAP) a carico dell'ISTAT prevista dall'art. 67, comma 3, lettera c) e dell'art. 70 del CCNL 21.5.2019.

I compensi Istat rimborsati agli enti per le attività di censimento, secondo il principio di cui alla circolare n. 16/2012 della Ragioneria generale dello Stato, non sono soggetti ai limiti di crescita dei fondi previsti da norme vigenti;

- la risorsa variabile di **euro 3.012,62** (al netto di oneri riflessi ed IRAP), prevista dall'art. 67, comma 3, lettera c), quale incentivo da attribuire al personale dipendente preposto alla gestione delle entrate, dell'imposta municipale propria e della TARI, come indicato dall'art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018, n.145, che lo esclude dai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.
- la risorsa variabile di **euro 9.716,36**, prevista dall'art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL 21.5.2019, a titolo di risparmi accertati a consuntivo dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999.

Con parere protocollo n. 169507/2019, la ragioneria generale dello Stato ha chiarito che i risparmi dei fondi per lo straordinario dell'anno precedente possono alimentare il "*fondo per il salario accessorio*" dell'anno corrente in quanto queste risorse sono da considerare come un trasferimento temporale di somme legittimamente a disposizione degli enti. Tali risorse non sono soggette ai limiti di crescita dei fondi previsti da norme vigenti.

- i differenziali (risorsa stabile) pari ad **euro 3.525,73**, previsti dall'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21.5.2018 tra gli incrementi a regime che l'art. 64 riconosce alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. La dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.5.2018 li sottrae ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica;
- l'incremento stabile di **euro 4.270,93** ex art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21.5.2018. La dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.5.2018 lo sottrae ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

Precisato, riguardo al fondo risorse economiche decentrate dell'anno 2020, che sono escluse dal limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017:

- gli incentivi per funzioni tecniche pari ad **euro 18.679,14** (al netto oneri riflessi ed IRAP a carico ente);
- la risorsa variabile di **euro 3.012,50** (al netto di oneri riflessi ed IRAP), prevista dall'art. 67, comma 3, lettera c), quale incentivo da attribuire al personale dipendente preposto alla gestione delle entrate, dell'imposta municipale propria e della TARI, come indicato dall'art. 1, comma 1091, della legge 30.12.2018, n.145;
- la risorsa variabile di **euro 9.339,32**, prevista dall'art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL 21.5.2019, a titolo di risparmi accertati a consuntivo dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999.
- i differenziali (risorsa stabile) pari ad **euro 3.525,73**, previsti dall'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21.5.2018;
- l'incremento stabile di **euro 4.270,93** ex art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21.5.2018.

VISTO che secondo le indicazioni operative della Ragioneria Generale dello Stato, per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, occorre:

1) determinare il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 quantificato mediante il seguente rapporto:

- ((fondo trattamento accessorio 2018 al netto delle voci escluse dal limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) + (stanziamento risorse PP.OO. soggette a vincolo)) / (n. unità personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 (rapportare il personale part-time)) = valore medio pro-capite 2018;

2) laddove nell'anno 2020 e negli anni a seguire (ogni anno occorrerà rivedere il conteggio) i dipendenti a tempo indeterminato in servizio, da calcolare in base al n. cedolini emessi (periodo effettivo di lavoro) e rapportando il personale part-time, siano uguali o inferiori, non si procede ad alcun adeguamento dello stanziamento; se, invece, i dipendenti in servizio nel 2020 siano superiori, si procede all'adeguamento del limite massimo dello stanziamento.

VISTO dai conteggi in atti che il personale a tempo indeterminato al 31.12.2018, calcolato secondo i criteri sopra indicati, ammonta a **n. 43,72** unità mentre il corrispondente personale calcolato per l'anno 2020 ammonta a **n. 42,63** unità e che, quindi, il limite massimo delle risorse accessorie previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2019, per l'anno 2016 e seguenti, non deve essere adeguato in applicazione dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019.

Visto il seguente prospetto che, per consentirne la comparazione, rappresenta lo stanziamento del fondo delle risorse decentrate implementate per gli anni dal 2016 al 2020, unitamente alle risorse stanziare a bilancio per finanziare la retribuzione di posizione e risultato ai responsabili dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del CCNL 21.5.2019 (enti privi di dirigenza), con il calcolo del costo pro-capite ex art. 33, comma 2, del DL34/2019:

	stanz. fondo 2016	stanz. fondo 2017	stanz. fondo 2018	stanz. fondo 2019	stanz. fondo 2020
totale risorse stabili: dal 2018 importo unico consolidato art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	189.806,41	189.806,41	189.806,41	189.806,41	189.806,41
RIA cessati anno 2017: art. 67 comma 2, lettera C, ccnl 21.5.2018			1.020,89	1.020,89	1.020,89
RIA cessati anno 2018				2.129,01	2.129,01
RIA cessati anno 2019					1.022,19
art. 15, c. 1, lett. L CCNL 1.4.1999 (pers. ATA)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
storno quota riclassificazione pers. Vigilanza art. 19 ccnl 1.4.1999 (da 2018 sottratta come utilizzo)	-295,40	-295,40			
totale risorse stabili soggette al limite	183.511,01	183.511,01	184.827,30	186.956,31	187.978,50
art. 67, comma, lett. a - aumento fondo risorse stabili NON soggette limite (da 2019)				4.270,93	4.270,93
differenz.PEO art. 67 comma 2 lett. B, ccnl 21.5.2018 - risorse stabili NON soggette limite			3.109,91	3.525,73	3.525,73
totale risorse stabili non soggette a limite			3.109,91	7.796,66	7.796,66
art. 15 comma 1 lett.D ccnl 1.4.1999 (art. 43 legge 449/97) (art. 67 comma 3 lett. A) ccnl 21.5.2018)	49.731,85	49.731,85	48.249,41	23.309,27	4.407,00
1,2% monte salari 1997 - art. 67 comma 4 ccnl 21.5.2018				11.907,68	11.907,68
art. 67 comma 3 lett. D), ccnl 21.5.2018 - RIA cessati			166,15	1.353,24	170,37
risorse variabili soggette a limite	49.731,85	49.731,85	48.415,56	36.570,19	16.485,05
funz.t.art. 113 commi 2 e 3 d.lgs.50/2016 e art. 67 c.3 lett. c), ccnl 21.5.2018 al netto oneri rif.e IRAP	2.283,56		11.926,65		18.679,14
TARI art. 67 comma 3 lett. C) ccnl 21.5.2018 e art. 1091 L. 145/2018 al netto oneri e IRAP				3.012,62	3.012,50
ISTAT art. 67, c.3 lett.C) e art. 70 ter ccnl 21.5.2018 al netto oneri e IRAP				2.049,47	
art. 67, comma 3, lett. E) ccnl 21.5.2018 (risp.lav.straord.)				9.716,36	9.339,32
economie anni prec.		3.655,68	1.284,59		
totale risorse variabili NON soggette limite	2.283,56	3.655,68	13.211,24	14.778,45	31.030,96
TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	52.015,41	53.387,53	61.626,80	51.348,64	47.516,01
TOT.FONDO RIS.STABILII + VARIABILI	235.526,42	236.898,54	249.564,01	246.101,61	243.291,17
DECURTAZIONI					
riduzione art. 9 comma 2 DL 78/2010	-3.552,97	-3.552,97	-3.552,97	-3.552,97	-3.552,97
TOTALE FONDO NETTO	231.973,45	233.345,57	246.011,04	242.548,64	239.738,20
di cui: RISORSE STABILII SOGG. LIMITE	183.511,01	183.511,01	184.827,30	186.956,31	187.978,50
di cui: RISORSE VARIABILI SOGG. LIMITE	49.731,85	49.731,85	48.415,56	36.570,19	16.485,05
RIDUZIONE PERMANENTE FONDO	-3.552,97	-3.552,97	-3.552,97	-3.552,97	-3.552,97
TOTALE	229.689,89	229.689,89	229.689,89	219.973,53	200.910,58
ris.PPOO con utilizzo quota cap.assunzionali	87.798,26	87.798,26	74.886,83	78.631,17	78.631,17
di cui quota finanz.con riduz.capacità assunz.				-3.744,34	-3.744,34
tot.fondo prod. + fondo PP.OO.-solo parte sogg.limite	317.488,15	317.488,15	304.576,72	294.860,36	275.797,41
quadratura	317.488,15	317.488,15	304.576,72	294.860,36	275.797,41
personale tempo indet. in servizio al 31.12.2018					43,72
personale temp indet. in servizio anno 2020					42,63
differenziale aumento personale rispetto anno 2018 (se negativo non c'è aumento)					-1,09
differenziale da applicare					0,00
Costo pro capite su fondo ris.dec. + PP.OO. 2018					6.966,53
Adeguamento limite 2016					
Limite 2016 adeguato					
Costo pro capite su fondo solo ris.stabili + PP.OO. 2018					5.859,13

Rilevato che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 54 del 20.12.2019, ha indicato le modalità di copertura degli oneri del fondo risorse decentrate 2019, esigibile nel 2020 e del fondo presunto 2020, esigibile nel 2021.

PROCEDE

alla valutazione della documentazione fornita dall'ufficio ragioneria-personale al fine di accertare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e dei costi derivanti dall'applicazione di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti economici accessori del personale, con i vincoli di bilancio.

RILEVA

dopo ampia discussione ed approfondita riflessione, di non avere osservazioni da fare in ordine alla citata proposta di riparto delle risorse economiche accessorie per l'anno 2020 e, quindi:

CERTIFICA

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e dei costi derivanti dall'applicazione di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti economici accessori del personale, con i vincoli di bilancio.

DISPONE

Il deposito presso il settore ragioneria-personale di copia del presente processo verbale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, inerenti e conseguenti.

Alle ore 16,30 i soprascritti esauriscono il proprio compito. Del ché viene redatto, in un unico originale, il presente processo verbale che viene letto e sottoscritto.

IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro

Rag. Ezio Pietro Chincarini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)